

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO i DD.P.Reg. Sic. nn. 11/95, 74/95, 38/97, 26/99, 09/01 e 10/01;
- VISTA la L.R. del 15.05.2000 n. 10;
- VISTA la L.R. del 07/05/2015 n.9
- VISTA la L.R. del 15/04/2021 n.9
- VISTA la L.R. del 16/01/2024 n. 1;
- VISTI i C.C.R.L del Comparto non dirigenziale vigenti in materia di rapporto di lavoro;
- VISTO il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato in data 04/09/2003 tra l' Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia e il Sig. Garofalo Glauco nato a ;
- VISTO il D.D.G. n. 6335 del 07/10/2019, vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 29/10/2019 al n. 4423, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato tra l'Amministrazione Regionale e il Sig. Garofalo Glauco, di inquadramento nella categoria "C" posizione economica "C1" con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio il 08/11/2019;
- VISTO il D.D.S. n. 3048 del 04/08/2021, vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 16/08/2021 al n. 1764, con il quale al Sig. Garofalo Glauco è stato attribuito a decorrere dal 26/01/2015 il beneficio economico previsto dall'art. 2052 del D.Lgs.vo 15/03/2010 n.66;
- VISTA la Sentenza n. 3641/2022 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la quale è stato dichiarato, in favore del Sig. Garofalo Glauco il diritto alla "progressione economica di cui all'art. 109 del C.C.R.L del comparto non dirigenziale - Quadriennio giuridico 2002-2005", con l'attribuzione della categoria superiore a decorrere dal 01/03/2005;
- CONSIDERATO che alla luce del superiore riconoscimento al Sig. Garofalo Glauco è da attribuire la categoria "C2" a decorrere dalla data di inquadramento ed è altresì, da riconoscere la "progressione economica orizzontale di cui all'art. 22 e art 90 del C.C.R.L. Triennio giuridico-economico 2016/2018", in categoria "C3" a far data dal 01/01/2022;
- CONSIDERATO che per il superiore riconoscimento nella categoria C posizione economica "C2" è da rettificare il D.D.S. n. 3048 del 04/08/2021 rideterminando il beneficio spettante;
- PRESO ATTO che con atto di pignoramento notificato nel 2023 al ricorrente sono state liquidate da Unicredit n.q. di Terzo pignorato, le differenze retributive spettanti dall'anno 2015 al febbraio 2023;
- RITENUTO pertanto, di dovere dare esecuzione alla sopra citata sentenza e, per l'effetto, procedere alla rideterminazione del trattamento economico spettante al dipendente così come risulta dalla allegata scheda che fa parte integrante del presente decreto, e di dover corrispondere le differenze retributive spettanti, con prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso introduttivo (31/03/2020), al netto delle somme dichiarate e corrisposte dal terzo pignorato

D E C R E T A

Art. 1) In esecuzione della sentenza n. 3641/2022 pronunciata dal Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - e per le motivazioni espresse in narrativa, la posizione economica del Sig. Garofalo Glauco nato viene rideterminata con le modalità e le decorrenze di cui alla allegata scheda che fa parte integrante del presente decreto, e sono corrisposte le differenze retributive con prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso introduttivo, al netto di quanto dichiarato e corrisposto dal Terzo pignorato.

Art. 2) L'art. 3 del contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato approvato con D.D.G. n. 6335 del 07/10/2019, vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 29/10/2019 al n. 4423, è rettificato nella parte in cui al Sig. Garofalo Glauco viene attribuita la posizione economica "C2".

Art. 3) Il beneficio economico previsto dall'art. 2052 del D.Lgs.vo 15/03/2010 n.66 attribuito al Sig. Garofalo Glauco a decorrere dal 26/01/2015 con D.D.S. n. 3048 del 04/08/2021 viene rideterminato in virtù del nuovo inquadramento nella posizione economica "C2" a decorrere dal 01/03/2005, con le modalità di cui alla scheda allegata al presente decreto.

Art. 4) Le Amministrazioni convenute liquideranno in solido, in favore del procuratore antistatario le spese di lite per la causa iscritta al n. RG. 3062/2020, quantificate in €. 2.156,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R. 9/2015 e sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'art.9 della legge regionale del 15/04/2021 n.9 e successivamente notificato all'interessato ed ai competenti Uffici.

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to C. Madonia

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to G.G. Palagonia

Gli originali agli atti d'ufficio